

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

REGOLAMENTO STRALCIO PER LA RACCOLTA DEL MIRTILLO SPONTANEO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N.6/2005 E N.24/2011

Art.1 *Finalità*

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esercizio della raccolta dei mirtilli spontanei nel territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese - Parco del Frignano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 6/12/1991 n.394, dalla L.R. 24/1/1977 n.2, dalla L.R. 17/2/2005 n.6 e dalla L.R. 23/12/2011 n.24.

Il presente regolamento è adottato con l'obiettivo di coniugare l'importanza dei vaccinieti come componenti degli ecosistemi con le esigenze di sfruttamento commerciale del prodotto, tradizionalmente utilizzato ai fini del miglioramento ed integrazione delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane.

Art.2 *Modalità di raccolta*

1. La raccolta dei mirtilli può essere effettuata nei terreni esenti da divieti, tutti i giorni, dalle ore 06.00 alle ore 20.00, a decorrere dalla data di apertura stabilita dall'Ente; la data di apertura della raccolta viene fissata annualmente con provvedimento del Direttore sulla base delle condizioni climatiche ed ambientali accertate, in modo tale che sia garantito il livello minimo di maturazione del frutto nelle diverse aree di presenza.
Resta inteso che anche successivamente all'apertura della raccolta è vietato raccogliere prodotto non giunto a maturazione.
2. La raccolta deve essere effettuata adottando metodi di raccolta che non arrechino danneggiamenti alle piante, rispettando i limiti quantitativi fissati dal successivo art.3. La raccolta può essere effettuata utilizzando appositi rastrelli aventi una sezione massima di cm.30 di larghezza; tale limitazione non si applica ai soggetti autorizzati alla raccolta a fini economici, così come disciplinata al successivo art.4 del presente regolamento.
3. La raccolta dei mirtilli è vietata nelle zone classificate come "Zona A" e "Zona A1" dal vigente Piano Territoriale del Parco del Frignano, approvato con DGR n.3337 del 23/12/1996. L'Ente inoltre può, anche su parere o motivata richiesta di istituti universitari, scientifici e di ricerca, interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico per la salvaguardia dei relativi ecosistemi.

Art.3 **Quantitativi di raccolta**

La raccolta dei mirtilli può essere esercitata senza obbligo di autorizzazione, attenendosi alle modalità definite al precedente art.2, entro i seguenti limiti quantitativi:

Residenti anagrafici nei Comuni del Parco del Frignano:
(Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola) Kg.5 giornalieri

Non residenti nei Comuni del Parco del Frignano: Kg.1 giornalieri

Art.4 **Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione**

Nessun limite quantitativo né temporale di raccolta è posto ai proprietari, affittuari o gestori di fondi all'interno dei rispettivi terreni (fra cui anche i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n. 30, le proprietà collettive quali comunali, comunelle e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti). E' onere dei soggetti sopra elencati munirsi della documentazione che attesti la titolarità del diritto, esibendola su richiesta del personale preposto alla vigilanza in materia.

Art.5 **Albo dei Raccoglitori di mirtilli a fini economici**

Presso i competenti Uffici dell'Ente è istituito l'"Albo dei raccoglitori di mirtilli a fini economici". L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta dei cittadini interessati che risiedano nei Comuni del Parco del Frignano da almeno cinque anni consecutivi, o da due anni consecutivi se titolari di proprietà agro-forestali di almeno ettari 3 di superficie, e che intendano dedicarsi alla raccolta dei mirtilli allo scopo di sostenere la propria attività o integrare il proprio reddito. L'Ente provvede a rilasciare ai richiedenti in possesso dei requisiti un tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, codice fiscale e fotografia; il costo di rilascio del tesserino è fissato in € 20,00. I soggetti che risultino regolarmente iscritti all'Albo, qualora intendano esercitare la raccolta dei mirtilli a fini economici in deroga ai quantitativi stabiliti all'art.1, dovranno provvedere al versamento della quota stabilita dall'Ente per la stagione in corso, conservandone titolo unitamente al tesserino.

Art.6 **Disciplina relativa alla sospensione e cancellazione dall'Albo**

Ogni violazione delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento comporta la sospensione del trasgressore dall'Albo dei Raccoglitori, con conseguente ritiro dell'autorizzazione per la stagione in corso; il provvedimento di sospensione avviene di diritto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, attraverso semplice annotazione nell'Albo a cura del competente Ufficio.

La sospensione dall'Albo dei raccoglitori non si applica nei casi di violazioni di particolare tenuità, circoscritti alle fattispecie sanzionatorie così come elencate all'art.7, c.2, del presente Regolamento.

Qualora lo stesso soggetto si renda responsabile di ulteriori violazioni successive al provvedimento di sospensione nel corso della medesima stagione di raccolta, è prevista la cancellazione dall'Albo; la cancellazione avviene di diritto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, attraverso semplice annotazione nell'Albo a cura del competente Ufficio, ed inibisce il soggetto ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta per la stagione successiva a quella in corso.

Art.7 **Autorizzazioni speciali**

1. L'Ente, in osservanza agli usi e consuetudini locali ed ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, può consentire la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art.3, attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni di seguito specificate:
 - a) Autorizzazione giornaliera per autoconsumo
 - b) Autorizzazione stagionale per la raccolta a fini economici

a) Autorizzazione giornaliera per autoconsumo: i cittadini anagraficamente residenti nei sette Comuni del Parco del Frignano possono richiedere un tesserino giornaliero, valido per una giornata nell'arco dell'intera stagione a partire dalla data di apertura, che consente la raccolta di kg.20 di mirtilli. Il tesserino è nominativo, strettamente personale e può essere rilasciato una sola volta. Il costo di rilascio viene determinato annualmente dall'Ente con provvedimento del Comitato Esecutivo.

b) Autorizzazione stagionale per la raccolta a fini economici: i cittadini che risultino anagraficamente residenti da almeno cinque anni consecutivi nei sette Comuni del Parco del Frignano e regolarmente iscritti nell'Albo Raccoglitori di cui al precedente articolo 4, possono ottenere un'autorizzazione stagionale, valida a partire dalla data di apertura, che consente la raccolta di kg.100 giornalieri di mirtilli. L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio determinata annualmente dall'Ente con provvedimento del Comitato Esecutivo; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata unitamente al tesserino identificativo di iscrizione all'Albo ed esibita su richiesta del personale di vigilanza.
2. Dando atto del particolare contesto economico-sociale che lega i cittadini residenti nel Comune di Fiumalbo, nel Parco del Frignano, a quelli residenti nel confinante comune di Abetone (PT), l'Ente può prevedere il rilascio di un numero limitato di autorizzazioni stagionali per la raccolta a fini economici anche a favore di soggetti anagraficamente residenti in Comune di Abetone, purché conferenti il prodotto ad aziende operanti nel settore con sede legale nel Comune medesimo.
Dette autorizzazioni consentiranno la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti al precedente articolo 3 limitatamente al territorio del Comune di Fiumalbo.
A tale scopo dovrà essere inoltrata all'Ente formale richiesta da parte del Sindaco del Comune di Fiumalbo per la stagione in corso, indicando le generalità dei raccoglitori e le aziende locali cui il conferiscono il prodotto.

Le autorizzazioni eventualmente concesse saranno rilasciate in forma di tesserini nominativi, strettamente personali, e potranno consentire una raccolta massima giornaliera di kg.70 di mirtilli. Gli intestatari di tali autorizzazioni saranno iscritti all'Albo dei raccoglitori in sezione speciale, soggiacendo in ogni caso alla relativa disciplina prevista al precedente articolo 6.

A seguito di richiesta pervenuta dal Comune di Fiumalbo, l'eventuale concessione di tali autorizzazioni per la stagione in corso viene stabilita dall'Ente con provvedimento del Comitato Esecutivo, specificandone il numero massimo, nonché il costo e le caratteristiche dei relativi tesserini autorizzatori.

Art.8

Autorizzazione al transito ed uso della viabilità forestale

In relazione alla raccolta dei mirtilli a scopo economico di cui all'art.5, è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità extra-urbana e forestale interna al territorio del Parco del Frignano, in deroga a quanto stabilito dal vigente Piano Territoriale, finalizzate al trasporto del frutto. Dette autorizzazioni dovranno specificare i percorsi consentiti, mentre periodo ed orari di validità corrisponderanno a quelli consentiti per la raccolta del frutto; in ogni caso la scadenza delle autorizzazioni è fissata nella data del 30 settembre di ciascun anno, ferma restando la possibilità per l'Ente di porre ulteriori limitazioni dovute a sopravvenute esigenze di tutela degli habitat interessati.

Al fine di accedere alla viabilità sopra specificata, copia dell'autorizzazione in corso di validità dovrà essere esposta all'interno dei veicoli autorizzati, sul cruscotto anteriore, in modo che risulti chiaramente visibile dall'esterno.

Art.9

Vigilanza

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza, prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Art.10

Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6 e smi, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00.
2. Nei casi di particolare tenuità, circoscritti alle seguenti fattispecie, si applica la sanzione ridotta da € 25,00 ad € 250,00 così come prevista dall'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6 e smi:

- a) eccedenza di prodotto raccolto fino a kg.2 oltre il quantitativo consentito per i raccoglitori residenti nei Comuni del Parco del Frignano;
 - b) eccedenza di prodotto raccolto fino a kg.1 oltre il quantitativo consentito per i raccoglitori non residenti nei Comuni del Parco del Frignano;
 - c) raccolta di prodotto non giunto a maturazione entro il limite di kg.1;
 - d) mancato porto dell'autorizzazione, di titolo comprovante il possesso della medesima, o del tesserino di riconoscimento di cui all'art.5.
3. Le sanzioni sono irrogate in qualità di Ente competente dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Viale Jacopo Barozzi n.340, Modena.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e smi ed alla L.R. 28/04/1984 n. 21 e smi.